



**COMUNE DI CISLAGO**  
(Provincia di Varese)

***REGOLAMENTO COMUNALE***  
***PER L'ISTITUZIONE***  
***E LO SVOLGIMENTO***  
***DEI MERCATINI TIPICI LOCALI***

## - Sommario -

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Competenze

Articolo 3 - Diritti di terzi

Articolo 4 - Durata dei titoli autorizzativi

Articolo 5 - Rispetto degli altri Regolamenti comunali

Articolo 6 - Definizioni

Articolo 7 - Mercatino – Modalità istitutive

Articolo 8 - Aree per i mercatini e loro posteggi interni

Articolo 9 - Soggetti ammessi alla partecipazione nei mercatini

Articolo 10 - Autorizzazione all'organizzazione e svolgimento di un mercatino

Articolo 11 - Valorizzazione dei mercatini ed incentivi

Articolo 12 - Svolgimento dei mercatini e comportamento degli operatori

Articolo 13 - Canone per l'occupazione del suolo pubblico

Articolo 14 - Sospensione e revoca dei titoli autorizzativi

Articolo 15 – Sanzioni

Articolo 16 – Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

## **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei “mercatini tipici locali”, anche conosciuti come mercatini dell’usato o mercatini degli hobbisti, da intendersi quale strumento atto a favorire l’incontro della domanda e dell’offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti ed i turisti.
2. La disciplina della attività di cui al presente Regolamento:
  - viene emanata ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 3, 7, 7 bis e 13 del decreto legislativo n. 267/2000;
  - deve essere esercitata in aree scoperte, sia pubbliche che private.
3. L’esercizio dell’attività in oggetto non è assoggettabile:
  - alle norme sul commercio in sede fissa (D.Lgs. n. 114/98 e L.R. n. 14/99)
  - alle norme sul commercio su aree pubbliche (L.R. n. 15/2000)
  - alle norme sui sistemi fieristici ( Legge n. 7/2001 e L.R. n. 30/2002).

## **Articolo 2 – Competenze**

1. Le competenze in materia spettano al Responsabile della struttura comunale competente individuato ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale le esercita nel rispetto dei principi di cui alla legge n.241/90.

## **Articolo 3 – Diritti di terzi**

1. I provvedimenti di polizia amministrativa locale previsti dal presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

## **Articolo 4 – Durata dei titoli autorizzativi**

1. Eventuali titoli autorizzativi, o concessioni, hanno carattere temporaneo salvo diverse indicazioni riportate negli atti stessi.

## **Articolo 5 – Rispetto degli altri Regolamenti Comunali**

1. Chi intende effettuare l’attività di cui al presente Regolamento è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia metrica ed annonaria.

## Articolo 6 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si intende per:

- **mercato**: manifestazione avente lo scopo di effettuare l'attività di esposizione, scambio e/o vendita di oggetti usati di esiguo valore o rientranti nella definizione di modernariato, opere dell'ingegno e della fantasia, con esclusione di fini di lucro;
- **mercato specializzato**: manifestazione nella quale l'attività di esposizione, scambio e/o vendita è riservata a particolari tipologie di oggetti usati di esiguo valore o rientranti nella definizione di modernariato, opere dell'ingegno e della fantasia, con esclusione di fini di lucro;
- **area adibita all'attività**: le aree pubbliche o private scoperte sulle quali è stata autorizzato lo svolgimento della manifestazione;
- **promotore od organizzatore**: soggetto pubblico o privato non avente scopo o finalità di lucro, che richiede od è stato autorizzato allo svolgimento della manifestazione;
- **cadenza**: la periodicità di svolgimento della manifestazione, che non potrà mai essere inferiore al mese;
- **autorizzazione o autorizzazione/concessione**: l'atto amministrativo che permette di effettuare la manifestazione avente sempre una validità temporale limitata;
- **posteggio**: l'area che viene concessa per l'esposizione dei prodotti ai singoli partecipanti;
- **espositori**: le persone fisiche, non imprenditori, che partecipano alla manifestazione mediante esposizione, vendita o scambio di oggetti;
- **imprenditore**: colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi per fini di lucro (articolo 2082 del Codice Civile);
- **prodotti esclusi**: le categorie di beni e/o gli oggetti che non possono essere oggetto di esposizione, scambio o vendita;
- **oggetti di modernariato**: tutti quei beni mobili nel settore delle arti decorative o delle arti applicate, prodotti in serie a livello industriale a partire dal secondo dopoguerra, che presentano caratteristiche di design tali da poter loro attribuire un contenuto artistico;
- **oggetti di antiquariato**: tutti quei beni vecchi di almeno cinquant'anni, con riferimento alla data di costruzione e non all'età del materiale;
- **Codice dei beni culturali**: il decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni.

## Articolo 7 – Mercato – Modalità istitutive

1. I mercatini possono essere istituiti:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale, demandando l'organizzazione, la gestione ed il controllo a Servizi od Uffici interni;
- su richiesta avanzata da associazioni senza fini di lucro, mediante rilascio di apposito atto autorizzativo, con validità temporale limitata, da parte della struttura comunale competente;
- su richiesta avanzata da singoli cittadini o da associazioni di cittadini, mediante rilascio di apposito atto autorizzativo, con validità temporale limitata, da parte della struttura comunale competente.

2. All'interno dell'atto istitutivo od autorizzativo devono essere sempre indicati:

- il promotore od organizzatore
- l'area adibita all'attività
- la cadenza, il giorno della settimana e la fascia oraria di svolgimento
- la generalità o la specializzazione degli oggetti che verranno esposti, scambiati e/o venduti
- il numero massimo di posteggi per gli espositori e la tipologia dei prodotti ammessi e di

- quelli esclusi;
- eventuali prescrizioni, limitazioni e divieti.

### **Articolo 8 – Aree per i mercatini e loro posteggi interni**

1. Per lo svolgimento dei mercatini possono essere utilizzate le seguenti tipologie di aree:
  - area pubblica scoperta messa a disposizione dal Comune
  - area privata scoperta messa a disposizione dal proprietario.
2. In caso di mercatino su area pubblica, non istituito dal Comune, la concessione dell'area avverrà previa stipulazione di apposita convenzione/concessione.
3. Le aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche e requisiti minimi:
  - adeguata superficie, nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi, in funzione del numero di posteggi che si intendono utilizzare;
  - suolo impermeabilizzato, con sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
  - facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi, anche diversamente abili;
  - disponibilità di servizi igienici, anche mediante individuazione degli stessi in altre strutture purché facilmente raggiungibili;
  - illuminazione dell'area;
  - possibilità di collegamento alla rete idrica comunale ed alla rete dell'energia elettrica pubblica.
4. I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dai richiedenti o promotori del mercatino in sede di presentazione della domanda di autorizzazione.
5. La struttura comunale competente provvederà ad effettuare le verifiche ed eventualmente richiedere tutta la documentazione che si riterrà utile al completamento dell'istruttoria.
6. Disposizioni per i posteggi:
  - non potranno avere una dimensione superiore a metri sei di fronte espositivo ed a metri quattro di profondità e potranno essere utilizzati anche per lo stazionamento dell'eventuale veicolo;
  - tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno metri uno e cinquanta al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza;
  - i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri due e cinquanta;
  - deve essere data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare gli operatori e le merci;
  - le merci non potranno essere depositate al suolo ma si dovrà utilizzare banchi o manufatti idonei con altezza non inferiore a 70 cm dal suolo;
  - si dovrà prevedere una apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti.

### **Articolo 9 – Soggetti ammessi alla partecipazione nei mercatini**

1. Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nei mercatini i seguenti soggetti:
  - a) tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
  - b) tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni
  - c) tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano.
2. Può essere ammessa la partecipazione di uno o due operatori del commercio su aree pubbliche solo ed esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande purché in regola con tutte le

disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche nonché i necessari adempimenti presso l'ufficio commercio del Comune.

3. I partecipanti ai mercatini possono ottenere un solo posteggio.

4. Requisito soggettivo essenziale ed inderogabile risulta essere quello di non svolgere alcuna attività imprenditoriale in Italia od in altro stato dell'Unione Europea.

5. Sono ammessi anche i creatori di opere dell'ingegno e fantasia e gli artisti di strada.

6. Il promotore o l'organizzatore del mercatino ha l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni sopra riportate, che devono essere sempre dimostrate od autocertificate ed a tal fine ha l'obbligo di comunicare al Comune l'elenco dei partecipanti ad ogni singola manifestazione indicando nell'ordine:

a) dati anagrafici ed il codice fiscale

b) gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità

c) il tipo di beni messi in esposizione, vendita o scambio

d) una dichiarazione sottoscritta dal partecipante nella quale viene indicato che non è imprenditore e che i suddetti beni sono di sua esclusiva proprietà.

7. L'Amministrazione Comunale, per tramite dei propri Servizi ed Uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal promotore od organizzatore che dai singoli partecipanti.

8. I partecipanti ai mercatini possono ottenere un solo posteggio per manifestazione.

9. Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 15.

#### **Articolo 10 – Autorizzazione alla organizzazione ed allo svolgimento di un mercatino**

1. L'organizzazione e lo svolgimento di un mercatino da parte di un soggetto promotore od organizzatore privato, associazione onlus o associazione di cittadini, è subordinato alla presentazione di apposita domanda ed al rilascio di specifica autorizzazione e, se svolto su area pubblica, previa sottoscrizione di apposita convenzione/concessione.

2. La domanda dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'associazione e quelli anagrafici del richiedente
- l'ubicazione dell'area che si intende utilizzare e la sua superficie
- il numero massimo di espositori che si vuole far partecipare
- la generalità o la specializzazione del mercatino
- la tipologia dei beni che potranno essere oggetto di esposizione, vendita o scambio
- la tipologia dei beni non ammessi
- la cadenza, periodicità, giorno della settimana, la fascia oraria
- la eventuale quota partecipativa che verrà richiesta a chi intenderà partecipare.

3. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile della struttura comunale incaricata entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della domanda.

4. In via generale non possono essere ammessi le seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi
- gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo
- oggetti di antiquariato
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali
- materiale pornografico
- animali
- generi alimentari freschi e conservati, anche se preconfezionati all'origine.

## **Articolo 11 – Valorizzazione dei mercatini ed incentivi**

1. Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.
2. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici dei territori di riferimento.

## **Articolo 12 – Svolgimento dei mercatini e comportamento degli espositori**

1. Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, l'igiene, la trasparenza dei prezzi praticati.
2. La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato agli organi della Polizia Locale.
3. I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
  - obbligo di esposizione di un cartello indicante il proprio nominativo ed il comune di residenza messo a disposizione dal promotore od organizzatore;
  - obbligo di esposizione dei prezzi praticati oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
  - divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
  - divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
  - divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
  - divieto di utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica;
  - divieto di accensione di fuochi;
  - divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
  - possibilità di mantenere nel posteggio i propri automezzi, purché sostino entro lo spazio assegnato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi;
  - possibilità di uso di apparecchi musicali sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. Il promotore od organizzatore è sempre responsabile in solido per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto dai partecipanti espositori.

## **Articolo 13 – Canone per l'occupazione del suolo pubblico**

1. Il Comune, riconoscendo le finalità sociali e non lucrative delle manifestazioni oggetto del presente Regolamento, può disporre l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico oppure una riduzione dello stesso di non oltre il 50%.

## **Articolo 14 – Sospensione e revoca dei titoli autorizzativi**

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, il Responsabile della struttura comunale competente può disporre la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del mercatino per un periodo determinabile di volta in volta.
2. Si considerano di particolare gravità:
  - il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene, della moralità;
  - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. L'autorizzazione è revocata:
  - per accertate situazioni di illecito penale;
  - per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
  - per sopravvenute esigenze di carattere pubblico, riferite all'area utilizzata;
  - per mancato svolgimento della manifestazione per almeno la metà delle date prestabilite.
4. In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico, od ad altri oneri, a favore del promotore od organizzatore oppure a favore dei partecipanti espositori.

## **Articolo 15 – Sanzioni**

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli artt. 7 e 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689/81.
2. Qualora vengano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini, i promotori o organizzatori sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/81.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il mercatino sia stato istituito e gestito direttamente dal Comune.
4. Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 50 ad € 500 (p.m.r. € 100).
5. L'esercizio dell'attività di vendita nei mercatini da parte di partecipante avente la qualifica di imprenditore viene punita, fatto salvo il principio di specialità di eventuali disposizioni legislative di natura commerciale, con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 250 ad e 500 (p.m.r. € 166) e con l'applicazione della sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico, nel caso ne ricorrano gli estremi, determinata dal Regolamento Comunale OSAP.
6. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.
7. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
8. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
9. L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.
10. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 ad € 500 (p.m.r. € 166) e verranno attivate le procedure ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della legge n. 241/90.

## **Articolo 16 – Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, composto da 16 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.
2. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del relativo “Regolamento Comunale sulle modalità di esercizio diritto di accesso ai documenti amministrativi”, chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione.